

## ALLEGATO 4

**5-05272 De Bertoldi: Interventi relativi ai limiti della responsabilità professionale dei commercialisti in ambito tributario.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti ripropongono il tema già affrontato in un precedente atto di sindacato ispettivo avente a oggetto la responsabilità in concorso, in ambito tributario, del professionista che assiste la società.

In particolare – alla luce di una recente ordinanza della Corte di cassazione (n. 5638 del 12 marzo 2026), secondo cui il professionista risponde a titolo di concorso con la società-cliente per le violazioni amministrative nel caso in cui abbia fornito un contributo causale e consapevole all'illecito, anche se si limita a trasmettere in via telematica la dichiarazione dei redditi – gli interroganti chiedono di sapere quali iniziative si intendano adottare per chiarire la disciplina sanzionatoria tributaria da applicare al professionista esterno che assiste la società e che può essere chiamato a rispondere della violazione commessa in concorso con la persona giuridica assistita.

Al riguardo, sentiti i competenti uffici dell'amministrazione finanziaria, e fermi i chiarimenti già forniti in occasione della risposta all'interrogazione n. 5-04588, si rappresenta quanto segue.

Sul tema della responsabilità del professionista nella trasmissione delle dichiarazioni fiscali, le ordinanze « gemelle » della Suprema Corte di cassazione, nn. 5638 e 5639 del 2026, hanno definito i presupposti ai fini dell'applicabilità dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 472 del 1997, enunciando il seguente principio di diritto: « In tema di sanzioni amministrative tributarie, il concorso di persone, di cui all'art. 9 del D.lgs. n. 472 del 1997, è configurarle in capo al commercialista per violazioni tributarie relative alla società-cliente, con o senza personalità giuridica, allorquando, pur senza integrare la condotta tipica dell'illecito, compia azioni od omissioni che

rendono possibile o agevolano la consumazione delle violazioni tributarie, il che si può ravvisare anche nel caso di attività di incaricato della trasmissione per via telematica delle dichiarazioni dei redditi della società, non redatte materialmente dallo stesso, implicando la posizione professionale di consulente tributario, anche in tale veste, qualora incaricato altresì della tenuta delle scritture contabili, l'obbligo di controllare il contenuto delle dichiarazioni trasmesse rispetto alle scritture contabili della società-cliente nonché la conformità delle stesse alle norme di legge, dovendosi la diligenza nell'adempimento valutare con riguardo alla natura dell'attività esercitata ex art. 1176, comma 2, c.c. ».

La Cassazione, con le citate ordinanze del 2026, ritiene che il commercialista, per quanto concerne le sanzioni tributarie, possa rispondere in concorso con la società anche quando, pur non integrando la condotta tipica dell'illecito, mediante la sua azione od omissione, agevoli il contribuente nella commissione dello stesso. In particolare, secondo la Suprema Corte, quanto affermato potrebbe ritenersi valido anche nel caso di un professionista che, sebbene incaricato della mera trasmissione delle dichiarazioni di cui non sia stato materiale redattore, rivesta la posizione professionale di « consulente tributario » e sia, altresì, il soggetto detentore/tenutario delle scritture contabili dell'impresa cliente, elementi da cui scaturirebbe l'obbligo di verifica del contenuto delle dichiarazioni trasmesse rispetto alla documentazione in suo possesso e alle norme di legge, in ossequio al canone di diligenza professionale sancito dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile.

Resta in ogni caso fermo, anche alla luce delle motivazioni rese dalla Suprema Corte di cassazione nelle ordinanze sopra

richiamate, che il controllo fiscale non può prescindere da un'analitica valutazione, in concreto, della eventuale violazione di specifici obblighi di controllo e diligenza qualificata imputabili all'intermediario, anche in virtù di un rituale contratto di mandato sottoscritto con il cliente.

Nella suddetta logica appare difficile ipotizzare, anche a legislazione vigente, che la mera trasmissione della dichiarazione dei redditi possa comportare l'estensione, a carico del professionista, delle sanzioni applicabili nei confronti della società assistita.